

RISPOSTA AL QUESITO N. 52

Gara aperta Europea per l'affidamento del servizio di pulizia delle infrastrutture / aree esterne e servizi accessori presso l'Aeroporto G. Galilei di Pisa

CIG. 5978882980

52) La soglia di sbarramento indicata nel disciplinare di gara esprime la scelta della stazione appaltante di privilegiare offerte particolarmente apprezzabili sotto il profilo qualitativo in un servizio ritenuto particolarmente delicato e qualificante per l'attività aeroportuale quale quello di pulizia.

Si precisa che la possibilità di prevedere una soglia di sbarramento è stata introdotta dal Codice dei contratti pubblici (art. 83 co. 2 D.Lgs n. 163/06) e pertanto le decisioni del Consiglio di Stato citate nel quesito non rilevano in alcun modo, in quanto fanno riferimento a fattispecie anteriori a detto Codice, allorquando analoga previsione non esisteva.

Peraltro, si tratta di decisioni espressive di un orientamento già all'epoca minoritario (vds. in contrario, ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835; Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1040).

Con riferimento alla quantificazione della soglia, si fa presente che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili soglie sostanzialmente identiche a quella indicata nel disciplinare di gara della SAT (vds. T.A.R. Toscana, sez. I, 4 maggio 2012, n. 863, che ritiene ammissibile una soglia di 45 punti a fronte di un punteggio massimo di 65 punti, con un rapporto del 69,23%).